



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 325 / 2016

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA TERMINAL INTERMODALE ADRIATICO S.R.L. PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (SILOS 28/33) IN VIA DELL'ELETTRICITA' N. 21 LOC. PORTO MARGHERA (VE)**

Il dirigente

### Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
- i. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- ii. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- iii. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- iv. l’art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
  - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- iii. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- iv. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’elaborato D dell’Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti”;
- v. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- vi. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- vii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

- viii. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- ix. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, con cui sono stati stabiliti i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;
- x. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

**premessato che:**

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
  - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
  - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
  - c. il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento;

**Visto che:**

con prot. n. 55025 del 06.08.2008 è stato rilasciato alla ditta Centro Intermodale Adriatico srl il decreto di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 210 del d.lgs. n. 152/2006 per lo svolgimento delle operazioni di recupero previste al punto R13 dell'allegato C alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 dell'impianto sito in via dell'Elettricità n. 21 loc. Porto Marghera (VE) per un quantitativo di messa in riserva pari a 7.000 t dei CER 100102 e 100117 e 3.000 t del CER 191210;

con decreto prot. n. 39831 del 02.07.2010 è stata integrata la capacità di stoccaggio dei silos autorizzati portando a 20.000 t il quantitativo massimo di messa in riserva dei CER 100102 e 100117 e 1.000 t il quantitativo massimo di messa in riserva del CER 191210;

con prot. n. 57850 del 05/08/2011 è stato integrato il decreto prot. n. 55025/08 portando la potenzialità massima annua in ingresso delle ceneri a 150.000 t/anno mantenendo invariato lo stoccaggio autorizzato di ceneri di 20.000 t;

con determina prot. n. 84776 del 10/11/2011 l'Unità Operativa Tutela dell'Ambiente, a seguito dell'analisi dell'istanza di attivazione della procedura di Verifica per la Valutazione Impatto Ambientale presentata dalla ditta, ha escluso il progetto dalla necessità di procedere ad una Valutazione di Incidenza Ambientale;

con prot n. 35350 del 20/04/2012 la ditta ha trasmesso la dichiarazione del 22/03/2012 di Interporto Spa di assunzione di responsabilità al rispetto dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciato da VERITAS Spa con prot. 56371 del 12/08/2011;

con determina provinciale prot. n. 71004 del 03/08/2012 è stato approvato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, il progetto per lo svolgimento delle operazioni R5 e R13 di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. autorizzando una capacità di stoccaggio dei silos a 20.000 t;

con l'autorizzazione all'esercizio prot. n. 55025 del 06.08.2008 è stata rilasciata anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, commi 2 e 8 del D.Lgs. n. 152/2006;

con determina prot. n. 29096 del 26/03/2013 è stata rinnovata l'autorizzazione prot. n. 55025 del 06/08/2008 per la durata di anni 3 e per la copertura di 11.363 t di rifiuti costituiti da ceneri leggere CER 100102 e 100117 e contestualmente autorizzato l'esercizio relativa alla modifica sostanziale approvata con determina prot. n. 71004 del 03/08/2012 (attività di recupero R5);

con determina prot. n. 24174 del 24/03/2014 è stata modificata l'autorizzazione della ditta prevedendo l'attività di stoccaggio R13 non funzionale all'attività di trattamento R5 autorizzata;

con determina prot. 89189 del 27.20.2014 è stata rilasciata la modifica dell'autorizzazione che contiene le modifiche richieste con istanza acquisita al prot. n. 77077 del 18/09/2014 e n. 81118 del 01/10/2014, e le prescrizioni gestionali dei precedenti provvedimenti prot. n. 29096/13, n. 24174/14 e n. 44868/14 che sono integralmente recepiti per consentire una maggiore chiarezza di lettura del provvedimento autorizzativo dell'esercizio dell'impianto.

con istanza del 8.07.2015 acquisita in atti con prot.58025 Centro Intermodale Adriatico Srl ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio prot. 89189 del 27.20.2014;

con determina prot. 102861 del 16.12.2015 è stata trasferita l'autorizzazione prot. 89189 del 27.20.2014 del Centro Intermodale Adriatico srl a Terminal Intermodale Adriatico srl;

alla sopraccitata istanza Terminal Intermodale Adriatico srl allegava copia della delega ambientale con atto del notaio Ernesto Marciano di Noale atto n. 42097/17487 del 28.12.2015. attestante la sussistenza in capo al procuratore Cassaro Graziano di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale dal 28.12.2015;

Con nota prot. 3012 del 18/01/2016 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento con la quale si chiedeva alla ditta Terminal Intermodale Adriatico srl di integrare la documentazione con:

- garanzie fideiussorie previste ai sensi della DGRV 2721/2014;
- copia della polizza RCI in capo alla società Terminal Intermodale Adriatico srl;
- autodichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11 del DM 120/2014, come previsto all'art. 16 c. 4 del Piano Regionale Rifiuti, approvato con DGRV n. 30 del 29/4/2015, resa dal Legale Rappresentante dell'impresa;
- I numeri di serie identificativi della marca da bollo da € 16.00

con nota prot. n. 4081 del 20.01.2016 Terminal Intermodale Adriatico srl ha trasmesso copia della polizza RCI, Autodichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11 del DM 120/2014, numeri di serie identificativi della marca da bollo;

con nota prot. n. 6455 del 27.01.2016 Terminal Intermodale Adriatico srl ha trasmesso l'adeguamento delle garanzie finanziarie stipulate con Generali Assicurazioni Appendice n. 6 alla Polizza n. 338800055 con decorrenza 9.02.2013 e scadenza 8.02.2028;

con prot n. 66107 del 7.08.2015 Interporto Spa ha trasmesso istanza AUA per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciato da VERITAS Spa con prot. 56371 del 12/08/2011 alla quale fanno capo anche le acque provenienti da Terminal Intermodale Adriatico srl parte integrante dell'autorizzazione all'esercizio in essere;

**Preso atto che** con numero di serie 01150459532376 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013;

**Considerato che** l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29/04/2015;

**Ritenuto che**, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rinnovo dell'autorizzazione prot. n. 89189 del 27.20.2014 richiesta con prot. 58025 del 8.07.2015 in quanto non sono previste modifiche dei quantitativi già precedentemente valutati e autorizzati;

**Dato atto che** il termine della conclusione del procedimento, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 7/02/2016 risulta rispettato;

#### DETERMINA

1) E' autorizzato l'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, dell'impianto di gestione di rifiuti della ditta Terminal Intermodale Adriatico Srl. con sede legale e dell'impianto in via dell'Elettricità n. 21 loc. Porto Marghera (VE) – **SILOS 28/33** - per lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

**R5:** cessazione della qualifica di rifiuto per le ceneri leggere CER 100102 e 100117 mediante verifica della conformità alle norme

- UNI EN 450-1 e 2 “Ceneri volanti per calcestruzzo”.
- UNI EN 934-2 “additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione”
- UNI EN 14227-4 “ceneri volanti per miscele legate con leganti idraulici”
- UNI EN 13043:2001 “Aggregati per miscele bituminose e trattamento per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico”
- UNI EN 12620: 2004 Aggregati per calcestruzzo
- UNI EN 13139: 2003 “Aggregati per malta”

**R13:** Messa in riserva per i rifiuti in ingresso

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

- 2) L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso ed è subordinata all'attestazione di cui al Punto successivo.
- 3) La regolare prestazione delle garanzie finanziarie a favore della Città metropolitana di Venezia relative al presente provvedimento, presentate dalla Ditta con nota prot. n. 6455 del 27.01.2016 è attestata da questa Amministrazione con apposito atto di accettazione delle stesse.
- 4) Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del quaranta per cento, in forza della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 ottenuta dalla ditta CIA srl ora T.I.A. srl in data 19/05/2006 e con scadenza il 17/06/2018 come riportato in premessa.
- 5) La validità del presente provvedimento è subordinata alla riconferma della validità del certificato di cui al punto precedente, a seguito dei previsti controlli annuali e del riesame triennale completo del sistema di gestione da parte dell'ente certificatore. In caso di mancata riconferma, l'importo delle garanzie finanziarie dovrà essere adeguato entro i successivi **30 giorni**. La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente tutte le eventuali variazioni delle certificazioni.
- 6) Il presente provvedimento ha validità fino al **08.02.2026** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza.
- 7) Le tipologie di rifiuti conferibili presso l'impianto e le operazioni consentite nelle aree specificate nella planimetria allegata, sono quelle individuate nella tabella seguente, che ne costituisce parte integrante.

Descrizione	CER	Codice attività	Quantitativi (t)
Ceneri leggere di carbone	100102		
Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100106	100117	R13 – R5	20.000

- 8) E' autorizzata l'attività di stoccaggio rifiuti R13 non funzionale all'attività di trattamento R5 autorizzato, come da istanza prot. n. 109395 del 18/12/2013, nel rispetto della procedura trasmessa dalla ditta con nota prot. n. 19439 del 10/03/2014 e delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
- 9) La potenzialità massima per l'operazione di recupero R5 è pari a 800 t/giorno fermo restando la potenzialità massima di 150.000 t/anno e la capacità complessiva della messa in riserva di 20.000 t.
- 10) La potenzialità massima di cui al punto precedente è da intendersi comprensiva delle operazioni di recupero R5 e dell'operazione di sola messa in riserva R13.
- 11) I silos di stoccaggio dedicati alla messa in riserva dei rifiuti identificati dal codice CER 100102 e 100117 devono essere contrassegnati con apposita targhetta riportante in modo univoco la numerazione "28" e "33".

#### RIFIUTI

- 12) La ditta dovrà verificare le autorizzazioni alle emissioni degli utilizzatori finali delle ceneri che devono essere in grado di dimostrare il rispetto dei limiti alle emissioni dell'Allegato 1 Suballegato 2 al DM 05.02.98.
- 13) I rifiuti non potranno giungere in impianto privi di caratterizzazione aggiornata fornita dal produttore, con le modalità e frequenze previste dall'autorizzazione ambientale in capo al medesimo. Detta caratterizzazione sarà comprensiva delle analisi di laboratorio volte alla classificazione di "non pericoloso" limitatamente ai codici CER con "voce specchio", e, per entrambi i codici CER, alla verifica del rispetto dei limiti tabellari vincolanti imposti dal punto 13.1.2 in All. 1, sub allegato 1, al DM 05/02/1998 e ss.mm.ii. per i parametri PCDD e PCB, PCT. La relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo.
- 14) Per ciascun sito di produzione, CIA dovrà effettuare le "analisi di controllo" di cui al seguente elenco, che dovranno essere aggiornate ad ogni variazione del ciclo di produzione e comunque ogni 30'000 tonnellate di ceneri in ingresso. I campioni dovranno essere prelevati, da parte di laboratori accreditati, presso i silos di accumulo dei produttori o, in alternativa, dall'autocisterna presso l'impianto C.I.A. Dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di controllo i rapporti di prova e i relativi verbali di campionamento; questi ultimi

dovranno indicare chiaramente, in particolare, il luogo di campionamento, le dimensioni del lotto campionato e il numero di incrementi.

- 15) L'elenco dei parametri da sottoporre alle analisi di cui al punto precedente è: alluminio, arsenico, berilio, cadmio, cobalto, cromo, rame, nichel, piombo, antimonio, selenio, vanadio, zinco, cromo VI, mercurio, pH, residuo 600°C, idrocarburi C<12, idrocarburi tot C>12, idrocarburi C10-C40, umidità, riserva alcalina, acenaftene, perilene, cianuri, ammoniaca, naftalene, fenantrene, antracene, fluorantene, acenaftilene, benzo(E)pirene, benzo(A)antracene, benzo(A)pirene, benzo(B)fluorantene, benzo(J+K)fluorantene, benzo(G, H, I)perilene, crisene, dibenzo(A, E)pirene, dibenzo(A, L)pirene, dibenzo(A, I)pirene, dibenzo(A, H)pirene, dibenzo(A, H)antracene, indenopirene, pirene, ΣPCDD, PCDF (conv. TEF), PCB, PCT.
- 16) Per ciascun sito di produzione, CIA dovrà inoltre effettuare l'analisi del parametro LOI (perdita al fuoco) ogni 1'500 tonnellate di ceneri in ingresso. Dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di controllo i rapporti di prova e i relativi verbali di campionamento; questi ultimi dovranno indicare chiaramente, in particolare, il luogo di campionamento, le dimensioni del lotto campionato e il numero di incrementi.
- 17) Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto le ceneri dovranno ottenere e mantenere la marcatura CE ai sensi delle norme UNI EN previste in autorizzazione.
- 18) Qualora dalle analisi dovesse risultare la non conformità alle specifiche espressamente previste in autorizzazione le ceneri dovranno essere gestite come rifiuto.
- 19) Dovranno essere ottemperate le prescrizioni di cui al parere dei VVFF trasmesso con nota n. 31074 del 1.12.2011, acquisita agli atti con prot. n. 96242 del 14.12.2011.
- 20) Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.
- 21) I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Provincia, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

#### EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 22) L'impianto autorizzato dovrà essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a. le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

<i>Camino o (n°)</i>	<i>Reparto</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Portata (Nmc/h )</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
E10	Caricamento automezzi da silos 33 (ceneri)	Polveri	10800	215
E11	Caricamento automezzi da silos 28 (ceneri)	Polveri	10800	215
E20	Carico ceneri su silos 28	Polveri	14000	280
E21	Carico ceneri su silos 33	Polveri	14000	280

- b. la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi annuali alle emissioni corrispondenti ai camini n. E10, E11, E20 ed E21. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui alla lettera c), a

disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare.

- c. la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. E10, E11, E20, E21.

- 23) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nel D.M. 25.8.2000 e nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006.
- 24) Tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti, nonché dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente decreto.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- 25) **Entro 7 giorni** dal rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciato da VERITAS Spa prot. 56371 del 12.08.2011 dovrà essere trasmessa alla Città metropolitana di Venezia copia della stessa unitamente a una dichiarazione di Interporto Spa di assunzione di responsabilità rispetto al medesimo rinnovo.
- 26) Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
- 27) L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
- 28) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 29) La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 30) L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 31) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti con nel Piano Regionale Rifiuti, approvato con DGRV n. 30 del 29/4/2015.
- 32) Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti con il Piano Regionale Rifiuti, approvato con DGRV n. 30 del 29/4/2015.
- 33) Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti con deliberazione del Consiglio della Provincia di Venezia 20 aprile 2006, n. 31.
- 34) Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006, n. 2005/00097 di verb. del 22.12.2005, come integrata con deliberazione n. 2006/00004 di verb. del 12.01.2006.
- 35) Dovranno essere comunicate entro 7 giorni, a questa Amministrazione, eventuali variazioni nella delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica.
- 36) La dichiarazione di cui al precedente articolo deve essere resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 nuovamente in caso di variazioni, e dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, entro 7 giorni dalla variazione medesima.

- 37) Dovrà essere comunicata, via fax, entro 48 ore a questa Provincia ed alla Provincia di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- 38) Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità.
- 39) Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 40) Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" relativa ai rifiuti in ingresso all'impianto.
- 41) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 42) La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 43) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente.
- 44) E' fatto obbligo alla ditta di rispettare, inoltre, le seguenti prescrizioni:
- a. dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere;
  - b. dovrà essere lasciata indenne la Provincia di Venezia da qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'attività di gestione di rifiuti dell'impianto;
  - c. dovranno essere rispettati e/o indennizzati i diritti e gli interessi in qualunque modo preesistenti o acquisiti da soggetti pubblici o privati nell'area interessata.
- 45) Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite fax, a questa amministrazione, nonché al comune di Venezia (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- 46) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 47) L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 48) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti.
- 49) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 50) Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Terminal Intermodale Adriatico Srl, alla Regione Veneto, al Comune di VENEZIA, all'ARPAV sezione provinciale di Venezia, all'ARPAV Servizio Rifiuti e Compostaggio (TV) e al Consiglio d'Ambito Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente